

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA MOZIONE DI SFIDUCIA AL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

(emanato con D.R. n. 979 – 2014, prot. n. 18745 – I/13 del 23.07.2014)

Art. 1 – Iniziativa

1. Il potere di iniziativa in riferimento al procedimento relativo alla mozione di sfiducia al Rettore dell'Università degli Studi di Foggia è attribuito, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato del Rettore medesimo:
 - a) alla metà dei componenti del Senato Accademico, con eventuale arrotondamento, in presenza di cifre decimali, secondo quanto stabilito dall'art. 45 dello Statuto di Ateneo, che lo esercitano con un atto, contenente la proposta di mozione di sfiducia, adeguatamente motivato, da essi debitamente sottoscritto, protocollato presso l'Amministrazione Centrale e trasmesso al decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo;
 - b) alla metà dei Consigli di Dipartimento dell'Ateneo, con eventuale arrotondamento, in presenza di cifre decimali, secondo quanto stabilito dall'art. 45 dello Statuto di Ateneo, e, in ogni caso, a un numero di Consigli di Dipartimento non inferiore a tre, che lo esercitano con l'adozione di rispettive delibere di approvazione di una medesima proposta di mozione di sfiducia, adeguatamente motivate, adottate, con voto segreto, a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesse al decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo.

Art. 2 – Contestazione della proposta di mozione di sfiducia e adozione delle misure cautelari da parte del Senato Accademico

1. Entro i tre giorni successivi a quello della ricezione dell'atto/degli atti con cui è esercitata l'iniziativa del procedimento in oggetto, il decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo è tenuto a convocare una seduta monotematica del Senato Accademico, da svolgersi non prima dei cinque giorni successivi e non oltre i dieci giorni successivi; relativamente a tale seduta non è prevista la partecipazione del Rettore, che è sostituito nel ruolo di Presidente dal Direttore di Dipartimento componente il Senato più anziano nel ruolo di professore ordinario o, in caso di parità di anzianità di ruolo, più anziano anagraficamente.
2. Contestualmente alla convocazione, dovrà/dovranno essere trasmesso/trasmessi ai senatori l'atto/gli atti con cui è proposta la mozione di sfiducia, nonché l'eventuale altra documentazione utile.

3. Nella seduta di cui al comma 1 del presente articolo, il Senato Accademico, con apposita deliberazione, contesta formalmente al Rettore la proposta di mozione di sfiducia, assegnando un termine non superiore a quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della seduta stessa, per la presentazione di deduzioni e documenti, tramite loro trasmissione al decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo.
4. Sempre nella medesima seduta di cui al comma 1 del presente articolo, il Senato Accademico, con voto segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti, calcolata escludendo dal conteggio il Rettore, delibera l'adozione delle misure cautelari ritenute necessarie; nello specifico, nell'ambito dell'adozione delle misure cautelari, il Senato può anche stabilire che, sino alla conclusione del procedimento, le funzioni del Rettore siano svolte, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dal decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo.

Art. 3 – Acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione in ordine alla proposta di mozione di sfiducia

1. Entro i tre giorni successivi a quello di scadenza del termine per la presentazione, da parte del Rettore, di deduzioni e documenti, il decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo è tenuto a convocare una seduta monotematica del Consiglio di Amministrazione, da svolgersi non prima dei cinque giorni successivi e non oltre i dieci giorni successivi, per l'acquisizione del parere di tale Organo in ordine alla proposta di mozione di sfiducia; relativamente a tale seduta non è prevista la partecipazione del Rettore, che è sostituito nel ruolo di Presidente dal docente che tra i rappresentanti in Consiglio delle aree didattico-scientifico-culturali dell'Ateneo risulta il più anziano nel ruolo di professore ordinario o, in mancanza, nel ruolo di professore associato, o, in mancanza, nel ruolo di ricercatore; in caso di parità di anzianità di ruolo, il Presidente viene individuato in base alla maggiore anzianità anagrafica.
2. Contestualmente alla convocazione, dovranno essere trasmessi ai consiglieri l'atto/gli atti con cui è proposta la mozione di sfiducia, le deduzioni e i documenti presentati dal Rettore, nonché l'eventuale altra documentazione utile.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta in oggetto, esprime il parere di propria competenza, con voto segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, calcolata escludendo dal conteggio il Rettore.

Art. 4 – Deliberazione del Senato Accademico in ordine all'approvazione della proposta di mozione di sfiducia

1. Entro i tre giorni successivi a quello in cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso il parere di propria competenza, il decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo è tenuto a convocare una seduta monotematica del Senato Accademico, da svolgersi non prima dei cinque giorni successivi e non oltre i dieci giorni successivi.
2. Contestualmente alla convocazione, dovranno essere trasmessi ai senatori l'atto/gli atti con cui è proposta la mozione di sfiducia, le deduzioni e i documenti presentati dal Rettore, copia della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale altra documentazione utile.
3. Nella seduta di cui al comma 1 del presente articolo, è disposta l'audizione del Rettore; in caso di assenza del Rettore o di sua rinuncia in merito, il Senato Accademico procede comunque alla deliberazione di competenza; l'eventuale presenza del Rettore alla seduta è prevista ai soli fini dell'audizione e, pertanto, lo stesso non rientra nel computo del quorum costitutivo e non esercita il diritto di voto; relativamente a tale seduta, il Rettore è sostituito nel ruolo di Presidente dal Direttore di Dipartimento componente il Senato più anziano nel ruolo di professore ordinario o, in caso di parità di anzianità di ruolo, più anziano anagraficamente.
4. Il Senato Accademico, nella seduta in oggetto, adotta la deliberazione in ordine all'approvazione della proposta di mozione di sfiducia, con voto segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti, calcolata escludendo dal conteggio il Rettore.

Art. 5 – Archiviazione del procedimento nel caso di non approvazione della proposta di mozione di sfiducia da parte del Senato Accademico

1. In caso di non approvazione della proposta di mozione di sfiducia da parte del Senato Accademico, quest'ultimo Organo dispone l'archiviazione del procedimento e, nel caso sia stata adottata la misura cautelare relativa all'attribuzione delle funzioni del Rettore, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, in capo al decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo, ne delibera la revoca.

Art. 6 – Procedura di voto in ordine alla mozione di sfiducia nel caso di approvazione della relativa proposta da parte del Senato Accademico

1. In caso di approvazione della proposta di mozione di sfiducia da parte del Senato Accademico, entro cinque giorni successivi a quello in cui quest'ultimo Organo ha adottato la relativa delibera, il decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo indice la specifica procedura di voto da tenersi entro i trenta giorni seguenti.
2. Hanno diritto al voto:
 - a) con voto pieno, i professori di ruolo, i ricercatori, i componenti del Consiglio degli Studenti e due rappresentanti degli studenti per ciascuna struttura dipartimentale dell'Ateneo, che non risultino essere componenti del Consiglio degli Studenti, individuati, al proprio interno, da tutti gli studenti facenti parte dello specifico Consiglio di Dipartimento;
 - b) con voto pesato, i tecnici amministrativi in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Foggia. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 20% del numero dei professori e dei ricercatori votanti nella specifica procedura elettorale.
3. Non ha diritto di voto il Rettore.
4. Non hanno diritto di voto i professori e i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori e i ricercatori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.
5. Non hanno diritto di voto i tecnici amministrativi sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i tecnici amministrativi per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; non hanno, altresì, diritto di voto i tecnici amministrativi comandati o distaccati presso altra Amministrazione.
6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà degli aventi diritto al voto; qualora non risulti raggiunto il quorum necessario, il decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo dichiara archiviato il procedimento e, nel caso sia stata adottata la misura cautelare relativa all'attribuzione alla sua persona delle funzioni del Rettore, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dichiara la rimessione di tutte le funzioni in capo a quest'ultimo.
7. Il voto è espresso contrassegnando la dicitura "SI" o la dicitura "NO" in una scheda contenente il quesito "IL VOTANTE APPROVA LA MOZIONE DI SFIDUCIA AL RETTORE?".

8. Almeno due giorni prima della data fissata per le votazioni, è costituito il seggio elettorale unico, con provvedimento del Direttore Generale; il seggio unico si costituirà presso i locali del Palazzo Ateneo, con previsione di urne differenziate per il voto pieno e per il voto pesato e con l'adozione di misure idonee a garantire uno svolgimento efficiente e ordinato della procedura stessa.
9. Il decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo nomina, con proprio decreto, per il seggio elettorale unico, il Presidente, due scrutatori effettivi e due scrutatori supplenti scelti tra i professori ordinari e associati di ruolo, nonché tra i ricercatori dell'Ateneo.
10. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per il seggio elettorale unico, il segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.
11. La mozione di sfiducia si intende approvata nel caso in cui i voti validamente riportanti il contrassegno della dicitura "SI" risultino costituire la maggioranza assoluta dei voti espressi da tutti i votanti, considerando compresi in questi ultimi anche i voti nulli e le schede bianche, nonché considerando, ai fini del calcolo, per ciò che attiene ai voti espressi dai tecnici-amministrativi, le risultanze del voto pesato; nel caso contrario, la mozione si intende respinta.
12. Il risultato della votazione è dichiarato dal Presidente del seggio elettorale unico nell'ambito del verbale relativo allo svolgimento delle operazioni di voto.
13. Eventuali ricorsi avverso gli atti della procedura di voto, dal provvedimento di indizione alla dichiarazione del risultato, possono essere presentati, entro le quarantotto ore successive all'adozione dell'atto che si intende impugnare, alla Commissione Elettorale Centrale; su di essi, la Commissione Elettorale Centrale decide entro le quarantotto ore successive.
14. Qualora, all'esito della procedura di voto, risulti non approvata la mozione di sfiducia al Rettore, scaduti i termini per la presentazione di eventuali ricorsi o decisi questi ultimi, il decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo dichiara la conclusione del procedimento, la conferma del Rettore in carica e, nel caso sia stata adottata la misura cautelare relativa all'attribuzione alla sua persona delle funzioni del Rettore, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dichiara la rimessione di tutte le funzioni in capo a quest'ultimo; contestualmente, il decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo dichiara lo scioglimento del Senato Accademico; la procedura elettorale per il rinnovo di tale ultimo Organo è indetta dal Rettore e deve trovare svolgimento nei sessanta giorni successivi; fino alla nuova costituzione del Senato Accademico, le funzioni di tale Organo, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, sono svolte dal Rettore.

15. Qualora, all'esito della procedura di voto, risulti approvata la mozione di sfiducia al Rettore, scaduti i termini per la presentazione di eventuali ricorsi o decisi questi ultimi, il decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo dichiara la conclusione del procedimento e la decadenza del Rettore dalla sua carica; il decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo, altresì, ne dà formale comunicazione al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e provvede ad indire la procedura per l'elezione del nuovo Rettore dell'Università degli Studi di Foggia, che deve trovare svolgimento nei sessanta giorni successivi; fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le funzioni di Rettore dell'Università degli Studi di Foggia sono svolte dal decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo.
16. Il docente nei confronti del quale è stata approvata la mozione di sfiducia non può più ricandidarsi in riferimento alle procedure per l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Foggia.

Art. 7 – Responsabile amministrativo del procedimento

1. Il responsabile amministrativo del procedimento è individuato nella figura del responsabile dell'Ufficio Elettorale dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia.